

APPROVAZIONE ETICHETTE DA PARTE DI BIOAGRICERT

Sono da considerarsi approvate, secondo i criteri di seguito descritti, le etichette allegare in forma cartacea o informatica al presente documento, come elencate nella pagina seguente a cura del Valutatore.

L'approvazione delle etichette da parte di Bioagricert in conformità al Reg. 834/07/CEE implica la rispondenza delle etichette con i requisiti definiti nelle norme di agricoltura biologica: l'operatore per l'etichettatura rispetta i requisiti di cui alle specifiche definite nell'apposito documento redatto da Bioagricert in base al tipo di alimento, alla destinazione commerciale e alle norme di produzione biologica applicate.

Uso di termini riferiti alla produzione biologica

Si considera che un alimento riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando:

1. nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle normative di produzione biologica vigenti. In particolare il termine "biologico" in qualsiasi lingua tradotto, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali "bio" e "eco", possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni delle normative di produzione biologica vigenti;
2. i termini di cui al punto 1 non vanno utilizzati in alcun luogo e in nessuna lingua, nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni delle normative di produzione biologica vigenti, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica;
3. i termini di cui al punto 1 non vanno utilizzati in alcun luogo e in nessuna lingua, nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle normative vigenti sugli OGM;
4. nell'etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni delle normative di produzione biologica vigenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'approvazione delle etichette da parte di Bioagricert in conformità al Reg. 834/07/CEE si applica ai seguenti aspetti:

- uso del termine biologico in etichetta (nella denominazione di vendita, nella lista degli ingredienti,...) ed indicazione di conformità al metodo di produzione (prodotto: biologico, con ingredienti biologici, in conversione);
- riferimenti al controllo (apposizione del Codice dell'Organismo, Codice dell'Operatore,...) e uso del logo dell'organismo di certificazione di proprietà di Bioagricert s.r.l.;
- lista degli ingredienti, indicazione della conformità degli stessi, corrispondenza con relative ricette.
- uso del logo comunitario per i prodotti biologici e riferimento all'origine del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole (aspetti obbligatori a partire dal 1° luglio 2010 - Reg. CE n. 967/08);
- indicazioni relative all'Operatore assoggettato al controllo (ragione sociale, ubicazione dello stabilimento)
- descrizione del metodo di produzione: (es. l'agricoltura biologica non ammette l'uso di OGM, di fitofarmaci di sintesi chimica, ecc...).

ESCLUSIONI. La rispondenza a tutti gli aspetti normativi non rientranti nel campo di applicazione dell'approvazione delle etichette da parte di BioAgriCert è sotto la totale responsabilità dell'Operatore.

Sono inoltre escluse dal campo di applicazione:

- tutte le indicazioni poste in etichetta, in riferimento alle quali Bioagricert svolge attività di tipo consultivo, fornendo indicazioni per il miglioramento (raccomandazioni) non vincolanti per l'Operatore.

Tra gli aspetti non rientranti nel campo di applicazione dell'approvazione, si sottolineano:

- **denominazione (descrizione) del prodotto.** Es. "olio extravergine di oliva": la rispondenza del prodotto ai requisiti di legge per qualificare l'olio come extravergine è sotto la totale responsabilità dell'Operatore;
- **la presenza del logo di altri Organismi e/o di Associazioni** (es. logo della AIC Associazione Italiani Celliaci; logo della Kosher, logo di Soil Association, logo di Demeter ecc.), che dovranno essere autorizzati dai soggetti titolari del logo.
- **altre indicazioni poste in etichetta rientranti nel campo di applicazione del D.L. 109/92**, in base alla circolare MiPAF n. 9690444 del 03/03/1998 di cui si riporta stralcio: *Tattività di certificazione degli organismi riconosciuti deve limitarsi agli adempimenti previsti dal Reg.CEE 2092/91 senza interferire sulla etichettatura ordinaria di cui al D.Lgs 109/92. Le aziende interessate infatti sono libere di realizzare le loro etichette nel rispetto*

dei principi stabiliti dal citato decreto legislativo ed il controllo sul rispetto di detti principi con particolare riferimento all'art.2 attiene all'attività di vigilanza degli organi competenti".

ELENCO DELLE ETICHETTE APPROVATE:

In caso di invio informatico l'elenco deve essere identico all'indice dei file allegati; in caso di invio cartaceo deve rispettare la numerazione posta a mano sulle etichette. Indicare le versioni linguistiche e/o grammature.

Esempio: 1. marmellata di albicocche (en, 500 gr, fronte)- 2. marmellata di albicocche (en, 500 gr, retro)
oppure: 1 - 2 : marmellata di albicocche (Inglese, 500gr)

1. **Etichetta olio extravergine di oliva formato (fronte+retro) 0.10 litri** (l'etichetta si intende approvata anche per altri formati che l'azienda intende commercializzare a condizione che non venga modificata la forma grafica e le diciture obbligatorie previste dalle normative vigenti per la produzione biologica).

N° pagine totali (compresa la presente) 5

DATA: 16/01/2013

FIRMA DEL VALUTATORE: DIANA SULEA

L'operatore può apporre le etichette approvate da Bioagricert su un alimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. possiede un certificato valido di conformità dei prodotti biologici e un esemplare dell'etichetta approvata da Bioagricert relativi all'alimento stesso;
2. ha la certezza della conformità dell'alimento alle norme di produzione biologica applicate.

Per la gestione delle etichette, l'operatore deve:

1. verificare la rispondenza delle etichette con l'etichetta approvata da Bioagricert, prima del loro utilizzo;
2. mantenere la registrazione del carico scarico.